



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POSTO A VINCI – LOCALITA'RIPALTA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'affidamento triennale della gestione dell'impianto sportivo - campo di calcio - in località Ripalta, parte del patrimonio immobiliare dell'Ente e bene destinato all'uso pubblico.

La finalità prioritaria è quella relativa alla promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità del territorio e quindi al mantenimento della funzionalità della struttura sul territorio per assicurare alla cittadinanza un luogo di valorizzazione dell'attività sportiva motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione.

Il comune di Vinci, persegue infatti gli obiettivi, tra gli altri, di diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, e di incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età.

I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono, in particolare:

- garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- mantenere in costante efficienza la struttura.

L'appaltatore dovrà gestire l'impianto in modo corretto e nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto sportivo.

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto di questo appalto di servizi è la gestione dell'impianto sportivo - campo di calcio di Vinci, località Ripalta.

L'impianto in questione si compone di n. 1 campo di calcio n. 2 strutture adibite a spogliatoi.

Non costituisce oggetto dell'affidamento, in quanto non facente parte dell'impianto stesso la tribuna adiacente al campo di gioco. L'impianto non dispone di una tribuna e pertanto le manifestazioni che si svolgono all'interno non possono prevedere la presenza del pubblico, né di un punto ristoro per gli avventori.

L'impianto sportivo in questione NON HA RILEVANZA ECONOMICA.

Art 2 - Durata, sospensione e rinnovo

L'appalto avrà durata dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2026.

Durante l'esecuzione della fornitura la stazione appaltante potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

Nelle ipotesi di cui all'art. 121 comma 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023, sospensioni inferiori a sei mesi per un periodo di tempo inferiore ad $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Non è prevista l'opzione di rinnovo.

Art 3 - Valore complessivo della gara e base d'asta

L'importo dell'affidamento è pari ad € 25.921,97 oltre iva nella misura di legge per complessivi € 31.624,80 Iva inclusa.

Per le attività oggetto dell'appalto, non sussistono rischi da interferenza tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione, pertanto non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero.



Restano immutati gli obblighi a carico dell'appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro

Art 4 - Revisione prezzi.

A decorrere dal secondo anno di appalto (agosto 2025) l'importo contrattuale netto potrà essere aggiornato. L'aggiornamento opererà solo su istanza dalla parte che vi ha interesse.

Verrà riconosciuto l'aggiornamento laddove l'indice ISTA FOI del mese di luglio (luglio 2025) risulterà maggiore del 2%.

L'appaltatore dovrà comprovare e documentare gli aumenti sostenuti che giustificano l'aggiornamento domandato.

In ogni caso non potrà essere riconosciuto un aggiornamento superiore al 3%

Art 5 - Avvio del servizio

Il Comune si riserva - nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, di avviare comunque il servizio.

Appaltatore e referente del comune di Vinci, al momento dell'avvio del servizio stileranno processo verbale nel quale verranno descritti i beni mobili/attrezzature di proprietà del Comune presenti nell'impianto; questi beni verranno concessi in comodato d'uso all'appaltatore. L'appaltatore si impegna a sostituire a cura e a spese proprie, durante la gestione, i beni mobili/attrezzature di proprietà comunale non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione.

Nel medesimo processo verbale di avvio sarà descritto lo stato di fatto dell'impianto sportivo.

Al termine del contratto di appalto si procederà - simmetricamente - alla stesura di uno speculare processo verbale di riconsegna.

Nel processo verbale di riconsegna sarà annotato lo stato di conservazione:

- dell'impianto
- dei beni immobili e mobili/attrezzature di proprietà del Comune concessi in comodato all'inizio.

L'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato libero da persone o cose.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

L'immobile e le strutture dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione.

Art. 6 Gestione del Servizio

La gestione dovrà aver luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato, dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con deliberazione del consiglio **comunale n.51 del 28/07/2022** e nel rispetto delle norme vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

L'impianto deve essere prioritariamente riservato allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Vinci che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale e insindacabile:

- di inibire l'uso dell'impianto sportivo quando, per condizioni meteorologiche o per forza maggiore, o per altre cause, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consigliano;
- di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine, convegni, congressi e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati;
- di utilizzare gratuitamente ciascun impianto sportivo, previo avviso al soggetto gestore, per 15 giornate all'anno, oltre agli eventuali giorni occorrenti al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria o per motivi di interesse pubblico.

Anche in tali casi il gestore dovrà garantire le prestazioni oggetto del presente capitolato e allo stesso spettante.



Art. 7 Controlli e verifica dell'efficienza gestionale

Il Comune di Vinci, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con il presente Capitolato. A tal fine:

- a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
- b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;

Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. Il Comune di Vinci, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Gestore disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art 8 - Apertura dell'impianto sportivo.

L'impianto sportivo dovrà essere aperto per il periodo minimo dal 1° settembre al 31/05 con svolgimento di attività sportiva, indicativamente nelle fasce orarie 18-22 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12 il sabato e la domenica.

Potrà essere effettuata attività sportiva legata allo svolgimento di tornei, preparazioni atletiche nei mesi di luglio e agosto. In ogni caso l'appaltatore deve garantire la continuità delle manutenzioni ordinarie anche nei mesi di inattività dell'impianto.

Art 9 – Tariffe.

Per l'utilizzo dell'impianto dovrà essere corrisposta al comune di Vinci una tariffa determinata dall'Amministrazione comunale.

L'appaltatore prende atto del sistema tariffario vigente allegato al presente capitolato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 15.06.2015 e di ogni eventuale deliberazione successiva di modifica o integrazione. Le tariffe vigenti dovranno essere pubblicizzate, dall'affidatario, con adeguata cartellonista all'interno del campo sportivo.

Il Comune si riserva la facoltà di rivedere discrezionalmente le tariffe.

Le tariffe per l'utilizzo delle strutture sono di esclusiva pertinenza del Comune di Vinci che procederà alla riscossione delle stesse.

Art 10 – Registro di utilizzo dell'impianto.

L'appaltatore ha l'obbligo di tenere un registro relativo all'utilizzo dell'impianto. Il registro potrà essere cartaceo o elettronico.

Nel registro - giorno per giorno - dovranno essere segnate:

- 1) il numero di allenamenti e/o partite giornaliere dell'appaltatore utilizzatore;
- 2) il numero di allenamenti e/o partite giornaliere dei terzi utilizzatori.
- 3) il numero di utilizzi per manifestazioni /eventi /gare/competizioni da svolgersi nelle giornate di sabato e domenica o nelle festività, e di quelle extrasportive.

Ogni mese il registro è trasmesso al comune.

Art 11 - Utilizzatori dell'impianto

L'impianto sportivo è utilizzato dalle società sportive / associazioni sportive dilettantistiche. Il gestore nella gestione amministrativa ed organizzativa delle prenotazioni dell'utilizzo dell'impianto darà preferenza alle società sportive aventi sede nel territorio di Vinci.

L'appaltatore potrà chiedere e ottenere dal Comune di utilizzare, al pari degli altri aventi diritto, l'impianto sportivo per la pratica sportiva. In tale caso la richiesta dovrà essere trasmessa al Comune di Vinci entro 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'uso dello spazio da parte dell'appaltatore è soggetto alla tariffazione approvata dall'Amministrazione comunale. Come gli altri utilizzatori, l'appaltatore sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle tariffe legate all'uso direttamente al Comune, con sistema PAGOPA con cadenza bimestrale, a seguito della presentazione dell'apposito rendiconto.

I terzi utilizzatori dovranno corrispondere la tariffa preventivamente all'utilizzo del campo, o, qualora utilizzino l'impianto periodicamente, a cadenza mensile. Il mancato pagamento delle tariffe dovute



comporterà il diniego alla concessione del campo e il recupero coattivo delle somme dovute nelle forme previste dalla legge da parte del Comune di Vinci.

È fatto divieto di utilizzo dell'impianto per manifestazioni illecite, contro il buon costume e la pubblica moralità.

Art 12 - Obblighi a carico del Gestore

All'appaltatore fa carico quanto segue:

- l'apertura e la chiusura dell'impianto;
- la gestione, la custodia e la sorveglianza atti a garantire la perfetta funzionalità dell'impianto
- gestione amministrativa ed organizzativa delle prenotazioni del campo di calcio e rendicontazione degli utilizzi al Comune di Vinci che rimane incaricato della riscossione delle tariffe;
- pulizia di tutti i locali che compongono l'impianto;
- ripristino segnaletica di gioco;
- manutenzione ordinaria come meglio specificato nell'art. 13;
- assolvimento degli obblighi stabiliti nel presente Capitolato;
- stipula di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi per danni a terzi, compresi gli utenti che usufruiscono del servizio, derivanti dallo svolgimento dell'attività affidata a favore di tutti gli operatori, volontari impiegati nel servizio, secondo quanto previsto dall'art. 27
- segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario urgenti e necessari per eliminare situazioni di pericolo a persone o cose;
- utilizzare, nel caso di appaltatore-utilizzatore, la struttura con l'ordinaria diligenza;
- presentare ogni mese al Comune il registro dell'utilizzo dell'impianto, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

La gestione deve essere effettuata direttamente dal soggetto gestore, con proprio personale, anche volontario, in regola con la normativa vigente in materia.

Il Gestore è tenuto in particolare:

- a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, i manti erbosi, i materiali e le attrezzature di pertinenza degli impianti e, in ogni caso, a ripristinare con assoluta urgenza quanto sia stato danneggiato o eventualmente a provvedere alla sostituzione di quanto non sia suscettibile di riparazione;
- vigilare sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto e controllo del corretto uso da parte degli utilizzatori;
- a restituire la propria funzionalità agli impianti al termine dell'utilizzo quotidiano degli stessi;
- a dare immediata comunicazione al Comune circa danni agli impianti o alle attrezzature, eventuali inadempienze ed eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori;
- ad essere in regola con la dotazione di DAE (defibrillatore semiautomatico) come stabilito dalla L. R. T. n. 68/2015, compresa la tenuta, efficienza e manutenzione del dispositivo che dovrà essere operativo all'atto dell'inizio delle attività, come meglio specificato all'art.19./ a controllare che gli altri utilizzatori siano in regola con la dotazione DAE e siano ottemperanti alla relativa normativa. Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizione previste dalla suddetta L.R.T. n. 68/2015 e dal Regolamento 22 giugno 2016, n. 38/R;
- a mantenere ad un livello congruo i consumi di luce, acqua e gas;
- a comunicare tempestivamente al comune ogni eventuale malfunzionamento degli impianti che possa incidere nei consumi di luce, acqua e gas;
- ad effettuare correttamente la raccolta differenziata nei conferimenti dei rifiuti prodotti dall'impianto e a vigilare sul corretto conferimento da parte degli utenti dell'impianto.

Entro il 31/07 di ogni anno o a seguito di specifica richiesta da parte del Servizio comunale competente, il Gestore dovrà presentare al Comune un resoconto dettagliato che comprende:

- le spese sostenute;
- il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
- le attività o manifestazioni svolte;
- le manutenzioni effettuate;
- il numero dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

È fatto divieto dell'impianto a soggetti terzi non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

È fatto divieto di cambio di destinazione dell'impianto.



Nell'utilizzo degli impianti il Gestore si attiene alla normativa nazionale e regionale in materia di svolgimento di attività agonistiche, di gestione degli impianti sportivi, di disciplina e di svolgimento di attività sportive e motorie, anche in campo sanitario.

Art. 13 Manutenzione ordinaria

Spetta al Gestore la manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo, con relative attrezzature, dotazioni, spazi di pertinenza, dei manufatti, delle recinzioni, e ogni altra manutenzione connessa alla gestione dello stesso. Ai sensi dell'DPR del D.P.R. 380/2001, si definisce "intervento di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l'impianto in buone condizioni di conservazione e funzionamento. Il Gestore provvederà ai servizi di manutenzione ordinaria mediante proprio personale o mediante affidamento a terzi.

In caso di contestazioni specifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, il Gestore è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine assegnato dall'Amministrazione medesima. Ove il gestore non adempia, il Comune, a prescindere dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, potrà procedere direttamente all'esecuzione degli interventi urgenti. La spesa sostenuta sarà decurtata dal corrispettivo del servizio.

Il Gestore dovrà provvedere ad assicurare altresì l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo alla loro manutenzione, e anche alla sostituzione degli stessi, qualora risultassero per qualunque causa, deteriorati o danneggiati. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Gestore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

Competono all'appaltatore tutti gli interventi per la manutenzione ordinaria quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il taglio dell'erba del campo di gioco e la potatura delle siepi;
- concimazione ed irrigazione del tappeto erboso;
- sostituzione di vetri rotti;
- riparazione della rubinetteria, docce, maniglie, ecc;
- piccoli interventi relativi al funzionamento dei servizi igienici;
- tinteggiatura porte interne e esterne nei casi di atti vandalici o altri deterioramenti non naturali;
- pulizia di gronde e degli scarichi dei pluviali;
- riparazione eventuale della recinzione e relativi paletti di sostegno;
- verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco ecc;

Non potrà essere apportata alcuna modificazione della struttura del campo e degli annessi relativi impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. Nell'ipotesi di opere o lavori abusivamente realizzati, il Gestore sarà tenuto a rilevare indenne il Comune di Vinci da qualsiasi pregiudizio, con riferimento anche ad eventuali provvedimenti giudiziari o amministrativi. In caso di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere al ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti e, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla risoluzione dell'affidamento in oggetto.

Art. 14 Manutenzioni Straordinarie

Per tutto il periodo della validità del presente affidamento, ogni intervento di manutenzione straordinaria o migliorativo, viene effettuato a cura e spese della Amministrazione Comunale, previo accordo sui tempi e modalità con il Gestore.

Il gestore può comunque formulare dei suggerimenti o proporre all'Amministrazione Comunale l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria o migliorativi.

Ai sensi dell'DPR del D.P.R. 380/2001, si definisce intervento di manutenzione straordinaria " le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed



integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia

Il Gestore, assumendo l'onere degli interventi utili alla conservazione degli impianti e delle attrezzature, si impegna anche a comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di luglio di ogni anno eventuali necessità manutentive straordinarie indispensabili per mantenere e non compromettere l'impianto sportivo. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà imputabile all'Amministrazione Comunale.

Qualora il gestore rilevi situazioni tali da compromettere la stabilità, la sicurezza dell'impianto e degli utenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. Qualora l'Amministrazione Comunale non fosse in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con la necessaria tempestività, potrà, nei casi previsti dalla legge e di urgenza autorizzare il Gestore a provvedervi direttamente, concordando con l'ufficio tecnico competente: tipologia, modalità di realizzazione dei lavori, congruità della spesa, partecipazione economica comunale alla spesa o rimborso degli oneri economici sostenuti. Il mancato nulla-osta formale e per scritto del Comune all'effettuazione dei suddetti interventi comporterà il non riconoscimento, da parte dell'Ente, delle eventuali spese sostenute dal Gestore.

La manutenzione straordinaria resasi necessaria per assenza di manutenzione ordinaria sarà addebitata all'appaltatore.

Art. 15 Custodia

Il gestore provvederà alla custodia, alla vigilanza dell'impianto sportivo, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il Gestore dovrà utilizzare personale proprio, personale esterno o volontari purché sia in regola con le normative vigenti relative a ciascuna posizione. Il personale dovrà essere coperto da tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legge.

L'appaltatore si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Il Gestore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le eventuali chiavi relative a lucchetti o serrature che si siano resi necessari nel corso della gestione.

Art. 16 Obblighi del Comune di Vinci

Restano a carico del Comune le prestazioni sotto riportate:

- 1) la manutenzione straordinaria;
- 2) i costi per somministrazione utenze gas-luce-acqua come meglio specificato nell'articolo successivo;
- 3) i costi per la TARIC come meglio specificato nell'articolo successivo;
- 4) il versamento periodico del corrispettivo.

Art. 17 Utenze E Taric

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare adeguatamente luce, acqua e gas, mantenendo i relativi consumi ad un livello congruo rispetto all'uso dell'impianto.

In caso di perdite e/o malfunzionamenti degli impianti che possano incidere sul consumo di luce, acqua e gas, l'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune tali circostanze. Qualora il comune registrasse dalle fatture delle utenze consumi anomali e difformi rispetto all'ordinario uso dell'impianto sportivo, non derivanti da malfunzionamenti degli impianti, saranno richiesti chiarimenti per scritto all'appaltatore, che risponderà nel termine di 15 gg.



Nel caso in cui non venga fornita congrua risposta o qualora l'appaltatore non abbia comunicato tempestivamente all'Ente i malfunzionamenti di cui sopra, e dunque i consumi (e la relativa spesa) oggettivamente superiori siano imputabili al fatto stesso dell'appaltatore, il Comune di Vinci tratterà dal corrispettivo del servizio l'importo corrispondente alla fattura interessata.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del Regolamento per la gestione della tariffa corrispettiva e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che si intendono accettati e conosciuti dall'appaltatore, che pertanto deve adottare un comportamento virtuoso nella differenziazione dei rifiuti prodotti e nei conferimenti, in particolare per quanto concerne i rifiuti urbani indifferenziati.

Qualora il comune di Vinci riscontrasse dalle bollette TARIC pervenute anomalie nei conferimenti e negli svuotamenti, saranno richiesti chiarimenti per scritto all'appaltatore, che risponderà nel termine di 15 gg. Nel caso in cui non venga fornita idonea giustificazione alla bolletta, l'importo della stessa sarà detratta dal corrispettivo del servizio.

Qualora fosse comminata nei confronti dell'Ente una sanzione ai sensi del regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani concernente fatti o circostanze legate al comportamento tenuto dall'appaltatore all'interno dell'impianto sportivo, l'importo corrispondente alla sanzione sarà trattenuto dal corrispettivo.

Art 18 Documentazione presso la sede degli impianti

Fermo restando l'obbligo del gestore di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Gestore dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, la seguente documentazione:

- a) nominativo del soggetto referente del campo sportivo con relativo recapito telefonico;
- b) documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i, se dovuta;
- c) registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo;

Art 19 – Defibrillatore.

Ogni società utilizzatrice dell'impianto sportivo è tenuta ad avere un proprio responsabile abilitato all'uso del DAE, che sia presente durante le attività sportive. L'appaltatore dovrà raccogliere in apposito registro giornaliero la firma del suddetto responsabile, che attesti la sua presenza durante gli allenamenti/partite della società di riferimento.

Art 20 – Fatturazione – anticipazione del prezzo – certificato di regolare esecuzione

L'appaltatore è tenuto a fatturare al Comune le prestazioni rese a corpo.

Il Comune, previa fatturazione elettronica, corrisponderà all'appaltatore quanto entro:

- il 31/10/2023 la quota pari al 60% del corrispettivo del servizio previsto per la stagione sportiva 2023/2024.
- il 15/01/24 la quota pari al 20%;
- il 1/04/2024 la residua quota del 20%.

Per le stagioni 2024/2025- 2025/2026 la prima quota, pari al 50% del corrispettivo previsto, sarà corrisposta entro il 1 settembre di ogni anno. Invariate le altre due scadenze (15/01-1/04), entrambe pari al 25% del corrispettivo.

Il Comune verificata la regolarità contributiva (DOL-Durc On Line o autocertificazione) darà seguito alla liquidazione del corrispettivo.

La liquidazione sarà eseguita con bonifico bancario sul conto dedicato scelto dall'appaltatore in fase di avvio del servizio.

La liquidazione sarà effettuata – nulla ostando - entro 30 giorni dalla ricezione della fatturazione.

Dal corrispettivo verranno detratte le eventuali penali comminate all'appaltatore.

La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023. Della verifica di regolare esecuzione è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c. In caso di inadempienza contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del dlgs 36/2023.

Art 21 – Personale.

L'appaltatore si obbliga, per tutta la durata del contratto di appalto, ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci occupati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria. In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l'Amministrazione applicherà le previsioni di cui all'art. 11 c. 6 del dlgs 36/2023.

L'Amministrazione rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra l'appaltatore ed il predetto personale.

Il personale impiegato non dovrà aver riportato condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In presenza di personale dipendente, il Gestore è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano d'emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;

l'appaltatore, nei confronti dei propri dipendenti, sarà tenuto inoltre al rispetto della normativa in materia di idoneità tecnica professionale.

L'affidatario si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. per il settore di appartenenza e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

Art 22– Obblighi di comportamento.

L'appaltatore ed il personale dallo stesso impiegato nell'appalto sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei pubblici Comuni di Vinci e del DPR 62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la risoluzione del contratto, qualora, in ragione dell'entità o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art 23 – Penali.

Costituiscono inadempimenti per i quali verrà applicata una penale da detrarre dal corrispettivo del servizio le singole attività che comportino:

- Mancato rinnovo delle polizze assicurative, qualora in scadenza nel periodo di vigenza dell'appalto: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00;
- Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature in genere: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo gravità per ogni attività contestata;
- Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione che limitino il regolare funzionamento dell'impianto o che ne pregiudichino la sicurezza e la pubblica incolumità da un minimo di



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

€ 250,00 ad un massimo di e 1.000,00 secondo gravità per ogni attività contestata;

- Interruzione del servizio imputabile a negligenza dell'appaltatore non preventivamente comunicata € 500,00 giornaliero;
- Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato in gestione, se dovuti: fino a € 600,00 per singola inosservanza;
- Ritardo negli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore all'articolo relativo alla tutela del personale: € 300,00 per ogni mese o frazione;
- mancata effettuazione dei servizi di pulizia locali, aree verdi o aree di pertinenza dell'impianto euro 200,00 euro per ogni contestazione, oppure nel caso di esecuzione con un insufficiente livello qualitativo 50,00 euro per ogni inadempimento formalmente rilevato;
- mancato rispetto delle norme igieniche, di disposizioni normative vigenti o di prescrizioni impartite, per ciascuna irregolarità rilevata euro 500,00 ad euro 1.000,00 secondo la gravità;
- mancata presentazione del rendiconto gestionale: € 3.000;
- immotivato ritardo nella presentazione dei rendiconti gestionali: dal terzo mese in poi, per ogni mese, fino a 12 mesi, penale di 800,00 euro;
- • per ogni altra inadempienza non prevista dai punti precedenti, da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di 1.000,00 euro a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Qualora le inosservanze sopraccitate determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate.

Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali, carenze quantitative o qualitative anche quelle riguardanti eventuali prestazioni migliorative proposte in sede di gara, carenze nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 200,00.

Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera il Gestore dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato al Comune di Vinci in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale è preceduta da comunicazione scritta all'appaltatore, che equivarrà a contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'appaltatore può presentare per iscritto al Comune le proprie deduzioni difensive.

La scadenza di tale termine senza che l'appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Comune.

Nel caso in cui il concedente respinga le argomentazioni difensive presentate dall'appaltatore, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, l'appaltatore sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Comune nei termini e nei modi impartiti dalla stessa e ferma restando l'applicazione della penale irrogata.

Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato dal Comune con rivalsa sulla prima fattura utile e in subordine mediante escussione della garanzia (che dovrà prontamente essere reintegrata fino al valore iniziale)

Qualora l'appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore contrattuale netto, il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Comune di pretendere il risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dagli inadempimenti che dovessero comportare l'applicazione di penali.

Art 24 – Contestazioni da parte dell'appaltatore.

Tutte le contestazioni/riserve che l'appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate via PEC al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Le contestazioni/riserve devono essere formulate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che s'intende contestare.

La contestazione/riserva può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi. Qualora l'appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra rappresentati, esso decade dal diritto di farle valere.



L'Amministrazione prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e nei modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.

Viceversa, le contestazioni che intenda formulare il Comune trovano disciplina nell'articolo che precede.

Art 25- Subappalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 dlgs 36/2023, l'appaltatore esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

La cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo

L'appaltatore può subappaltare le prestazioni oggetto del presente appalto, eccetto l'attività di custodia, sorveglianza della struttura, che per la peculiarità, si ritiene debbano essere svolte direttamente.

Qualora l'appaltatore ritenga di far ricorso al subappalto, in conformità quanto dichiarato in sede di gara, dovrà trasmettere il contratto di subappalto al Comune almeno 20 gg prima della data di esecuzione delle prestazioni e trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestanti l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 93, 94 e 98 del dlgs 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del dlgs 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART. 26 – Cauzione definitiva

L'appaltatore dovrà consegnare al Comune, prima dell'avvio del servizio, la cauzione o assicurazione definitiva di cui all'Art. 117 dlgs 36/2023 dell'importo indicato all'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

All'art 117 d.lgs 36/2023 si rinvia per la disciplina di dettaglio.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, prima dell'avvio del servizio, determina la revoca dell'affidamento.

È causa di risoluzione la mancata ricostituzione (entro 15 giorni dalla richiesta) della cauzione definitiva fino a concorrenza dell'importo originario laddove la stessa sia stata escussa per inadempimenti o penali durante l'escussione

Art 27 – Copertura assicurativa.

L'appaltatore è tenuto a stipulare – con primaria compagnia assicuratrice:

-contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili prestazioni in appalto, comprese tutte le attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura;
- per danni riconducibili all'appaltatore quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento

L'appaltatore risponde inoltre dei danni cagionati all'impianto - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso - ed è pertanto tenuto a provvedere, a tutela dell'interesse del Comune, alla stipula di una specifica assicurazione sopra il c.d. "Rischio Locativo", per una somma non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00).



L'appaltatore provvede all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia o portati da terzi nell'ambito dell'impianto, fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura.

In alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni dell'appaltatore o portati nell'ambito della struttura da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima dell'avvio dei servizi

Le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art 29 – Osservanza delle Leggi, Regolamenti e offerta.

L'appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso di esecuzione del contratto.

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti o dettagliati dal presente Capitolato si fa riferimento alle vigenti disposizioni ed alle norme applicabili in materia.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato nonché all'offerta economica e tecnica presentata in gara.

Art 30 – Recesso

1. la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo, dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del dlgs 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art 31 – Risoluzione

1. Il comune di Vinci potrà risolvere il contratto relativo al presente capitolato senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni indicate nell'art. 121 del dlgs 36/2023 commi 1 e 2.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- 1) cessione parziale o totale dell'appalto;
- 2) subappalto non autorizzato;
- 3) episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia;
- 4) mancata rispetto delle disposizioni in materia di privacy;
- 5) mancato rispetto delle disposizioni previdenziali, contributive, assistenziali;
- 6) mancato rispetto della disciplina relativa al pantouflage;
- 7) perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'appalto;
- 8) mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/10;
- 9) mancato rispetto delle prescrizioni del DPR 62/13 e del vigente codice di comportamento del comune di Vinci;
- 10) mancata o incompleta tenuta del registro di cui all'art. 9;
- 11) mancata rinnovo della cauzione definitiva o delle polizze assicurative;



- 13) perdita dei requisiti generali o speciali in fase di esecuzione contrattuale;
- 15) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;
- 17) l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore contrattuale netto.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC, con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo, comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopracitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi all'appaltatore.

L'appaltatore potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

Art 32 – Divieto di cessione del contratto.

E' vietata, pena la risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto di appalto o ogni forma, a qualsiasi titolo, pena la conseguente risoluzione del contratto.

Art 33 – Controversie.

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Firenze.

Art 34 – Riservatezza.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio.

La responsabilità dell'appaltatore in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori ed al personale di quest'ultimi.

Il Comune di Vinci provvederà a nominare l'appaltatore, con diverso e successivo provvedimento, Responsabile (esterno) del trattamento dati.

Art 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

A pena di nullità assoluta, il concessionario è obbligato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a tal fine: per il pagamento dei corrispettivi derivante dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

dovrà informare l'Amministrazione e la Prefettura di Firenze se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;

dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

Art 36 – Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione.

Le eventuali spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti quali il verbale di avvio dell'esecuzione certificato di regolare esecuzione /collaudo ed altri ad esso inerenti (sospensioni o ripresa appalto), sono a carico dell'appaltatore così come tutte le spese e tasse che colpiscano, per qualsivoglia titolo



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

o rapporti, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra che per legge fosse posta a carico dell'Amministrazione concedente.

Art 37 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.